

**Legge regionale 31 maggio 1982, n. 19 (BUR n. 24/1982)
(Novellazione)**

**RIAPERTURA DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE
REGIONALE 30 APRILE 1981, N. 18, LIMITATAMENTE ALLE
IMPRESSE AGRICOLE**

Articolo unico

Per l'utilizzazione globale dei fondi stanziati per contributi alle imprese agricole ai sensi della legge regionale 30 aprile 1981, n. 18, sono riaperti i termini di cui al primo comma dell'art. 4 della legge regionale precitata per 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande presentate dalle imprese agricole oltre il termine di scadenza previsto dall'art. 4 della precitata legge regionale sono ritenute valide purchè le stesse presentino, entro il nuovo termine di cui al comma precedente, istanza di richiamo.